

GL 0DUWHG u OXJOLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
36	Italia Oggi	28/07/2020	<i>PONTE MORANDI, ASPI FUORIGIOCO (F.Cerisano)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	28/07/2020	<i>APPALTI, 500 PROVVEDIMENTI ACCUMULATI IN ANNI (G.Santilli)</i>	4
5	Il Sole 24 Ore	28/07/2020	<i>IL DL SEMPLIFICAZIONI RIPARTE IN SALITA, A GIUGNO BANDI A -30% (G.Santilli)</i>	6
1+26	Il Sole 24 Ore	28/07/2020	<i>BONUS 110% PER GLI INTERVENTI SUL FOTOVOLTAICO UN MASSIMALE AUTONOMO (L.De Stefani/G.Gavelli)</i>	8
1	Italia Oggi	28/07/2020	<i>IL SUPERBONUS DEL 110% E' PER GLI UTILIZZATORI DELL'IMMOBILE (A.Felicioni)</i>	11
Rubrica Sicurezza				
30	Italia Oggi	28/07/2020	<i>PRIVACY, NEANCHE LA P.A. PUO' PUBBLICARE OGNI COSA (A.Ciccia Messina)</i>	13
Rubrica Economia				
36	Italia Oggi	28/07/2020	<i>AFFIDAMENTI DIRETTI, RISCHIO INFILTRAZIONI</i>	14
Rubrica Altre professioni				
39	Italia Oggi	28/07/2020	<i>CONSULENTI DEL LAVORO IN PIAZZA</i>	15
Rubrica Professionisti				
37	Italia Oggi	28/07/2020	<i>PROFESSIONISTI UE, MENO VINCOLI (M.Damiani)</i>	16

Per la Consulta la scelta è stata giustificata dall'urgenza e dai dubbi su Autostrade

Ponte Morandi, Aspi fuorigioco

L'estromissione dalla ricostruzione non è stata illegittima

PAGINA A CURA
 DI **FRANCESCO CERISANO**

L'estromissione di Autostrade per l'Italia dall'attività di demolizione e successiva ricostruzione del viadotto Polcevera (meglio noto come Ponte Morandi distrutto dal crollo del 14 agosto 2018) non ha rappresentato una deviazione dalle regole in materia di concessioni. Né è ravvisabile «arbitrio» nelle norme del cosiddetto decreto Genova (dl n.109/2018) approvate subito dopo il crollo, perché esse sono state imposte dall'urgenza di avviare i lavori per il ripristino di un tratto autostradale essenziale per i collegamenti della regione Liguria e dai «dubbi insorti sull'affidabilità del concessionario, alla luce della gravità dell'evento verificatosi e delle risultanze delle prime indagini amministrative».

Il deposito delle motivazioni con cui la Consulta lo scorso 8 luglio ha respinto (con tre dichiarazioni di infondatezza e quattro di inammissibilità) le censure sollevate dal Tar Liguria, promuove l'opera dell'ex ministro **Danilo Toninelli** che con il decreto legge impugnato decise, all'indomani del crollo del Ponte Morandi, di affidare a un commissario straordinario (il sindaco di Genova **Marco Bucci**) il compito di garantire tempestivamente l'avvio dei lavori di demolizione e

ricostruzione del ponte, consentendo l'affidamento della realizzazione tramite procedura negoziata senza tuttavia rivolgersi né ad Aspi, né agli operatori economici da essa controllati.

Tutto questo «al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali», ma soprattutto in considerazione del fatto che non si poteva escludere la responsabilità di Autostrade per l'Italia per «grave inadempimento del rapporto concessorio».

Nella sentenza n.168/2020 depositata ieri (redattore **Augusto Barbera**) la Consulta ha innanzitutto dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità della norma che addebita ad Aspi i costi della ricostruzione e degli espropri, poiché il Tar Liguria non ha chiarito a che titolo sia stato effettuato l'addebito. «Il rimettente», osservano i giudici delle leggi, «si interroga sulla portata giuridica dell'art. 1, comma 6, chiedendosi, in particolare, se esso prescriva una definitiva imposizione del debito ad Aspi, salvo conguaglio, ovvero una mera anticipazione in via provvisoria di somme destinate ad integrale ripetizione, nel caso che fosse esclusa in seguito la responsabilità contrattuale o aquiliana della concessionaria per il crollo del ponte». Così facendo, tuttavia, il Tar Liguria non ha preso una chiara posizione

sull'art. 1, comma 6, venendo meno in tal modo «al dovere di pronunciarsi chiaramente sul significato giuridico delle norme» sottoposte al controllo di costituzionalità. Di qui l'inammissibilità della censura.

Venendo alle questioni ritenute invece infondate, la Consulta ha spiegato che l'estromissione di Aspi dalle attività di demolizione, ricostruzione e ripristino del viadotto si è compiuta attraverso due passaggi giuridicamente distinti. Innanzitutto il legislatore ha previsto che il concedente (lo Stato) non attivasse la convenzione di cui Aspi è parte, e dunque non obbligasse quest'ultima a fornire le prestazioni di demolizione e ricostruzione, nonostante Autostrade ne avesse la volontà. In secondo luogo si è precluso al commissario straordinario Bucci di avviare la procedura negoziata con il concessionario. Per la Consulta, come detto, «ciascuno dei due passaggi si fonda su ragioni obiettive, congruenti o connesse con quelle esplicitate, sia pure in modo non sempre limpido, dal decreto legge». «La decisione di non attivare la convenzione», osserva la Corte, «è dipesa sia dall'urgenza di avviare i lavori per ripristinare tempestivamente un tratto autostradale essenziale per i collegamenti nella regione, sia dai dubbi insorti sull'affidabilità del concessionario, alla luce della gravità dell'evento verificatosi e delle

risultanze delle prime indagini amministrative».

Per la Consulta, l'esclusione di Aspi dalla gara per l'affidamento dei lavori «è la naturale conseguenza della decisione di cui sopra» e, inoltre, «è funzionale anche a determinare una maggiore apertura del settore autostradale alla concorrenza da parte di operatori diversi dai concessionari».

La Consulta ha anche chiarito che con il decreto Genova il governo non ha affatto voluto imporre ad Aspi di porre termine alla concessione, tanto che Autostrade «ha continuato, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge censurato, ad esercitarla».

«Piuttosto», ha spiegato la Corte, ferma restando la concessione, «il legislatore ha deciso che ci si rivolgesse a terzi ai fini della ricostruzione del ponte, anziché stabilire che il concedente attivasse gli obblighi convenzionali del concessionario».

«Le disposizioni censurate», ha quindi concluso la Corte, «non hanno dunque segnato alcuna devianza dalle regole in tema di concessioni, cosicché il pericolo di arbitrio che in esse è insito, nel caso di specie non è nemmeno ipotizzabile».

© Riproduzione riservata

10 La sentenza sul
[www.italioggi.it/
 documenti-italioggi](http://www.italioggi.it/documenti-italioggi)



Il collaudo del nuovo ponte di Genova



Appalti, 500 provvedimenti accumulati in 26 anni

L'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili, presenterà oggi «Le mille e una norma», uno studio che conta i provvedimenti emanati e la loro mole fisica in materia di lavori pubblici, dalla legge Merloni (1994) a oggi: 500 provvedimenti in 26 anni, per



un totale di 45.520 pagine di Gazzetta ufficiale. La frenesia normativa continua a

peggiorare: si è passati dagli 8 decreti annui del 1994-99 ai 39 del 2019, e ai 23 dei primi sette mesi del 2020. Messi in fila, questi fogli farebbero una strada di 136 chilometri.

Giorgio Santilli — a pag. 5

Appalti, 500 provvedimenti in 26 anni

Lo studio Ance. La frenesia normativa continua a peggiorare: si è passati da 8 decreti annui del 1994-99 a 39 del 2019, a 23 nei primi sette mesi 2020

Le task force. Critica al moltiplicarsi delle strutture pubbliche chiamate a occuparsi d'investimenti pubblici: sono sette, potranno diventare nove

Giorgio Santilli

ROMA

La frenesia legislativa che mette in ginocchio le imprese raggiunge il suo culmine nel settore degli appalti di opere pubbliche. L'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili, presenterà oggi nel corso di un evento online «Le mille e una norma» uno studio che ha contato i provvedimenti emanati e la loro mole fisica in materia di lavori pubblici dalla legge Merloni (1994) a oggi: parliamo di 500 provvedimenti in 26 anni per un totale di 45.520 pagine di Gazzetta ufficiale. Messi in fila questi fogli farebbero una strada di 136 chilometri che richiederebbe 158 giorni per essere letta, senza contare i rimandi legislativi e normativi ad altre fonti.

Sembrerebbe un gioco dell'oca se non fosse la fotografia drammatica di un quadro normativo che fa danni pesanti alle imprese e che presenta varie facce, tutte patologiche: l'instabilità politica e normativa, con il bisogno di cambiare sempre quello che ha fatto il governo precedente, anziché cercare punti di convergenza nazionale; l'over regulation (per esem-

pio rispetto alle norme europee) dove la produzione di regole viene spesso considerato dalla politica un bene in sé, forse all'inseguimento dell'idea sbagliata che più si dettaglia la norma più si può indirizzare nel giusto verso l'azione della pubblica amministrazione (e questo è anche il segno della sfiducia totale verso la Pa); ancora, il difetto diffusissimo dei rimandi a successivi provvedimenti che si portano dietro il quarto vizio, quello della incompletezza di una normativa che mai riesce ad arrivare al capolinea e fermarsi. Tutte queste facce contribuiscono insieme a fare della normativa sugli appalti di opere pubbliche una tela di Penelope cui si aggiungono i decreti fatti apposta per semplificare e snellire. Magari - come nell'ultimo caso - con 65 articoli zeppi di rimandi.

Lo studio dell'Ance documenta con i numeri anche l'accelerazione di questa frenesia, raggruppando i provvedimenti sulle opere pubbliche per decenni. Si è passati infatti dagli otto provvedimenti annui del periodo degli anni '90 (1994-1999) ai 14 provvedimenti l'anno del periodo 2000-2009 ai 29 provvedimenti annui presi fra 2010 e 2019. Il nuovo decennio, se questa corsa pericolosa non

sarà arrestata di colpo, minaccia di sfracellare qualunque record, considerando che nei primi sette mesi del 2020 sono già stati assunti 23 provvedimenti e all'interno di questi innumerevoli sono i rimandi ad altri provvedimenti. E non è solo un problema di emergenza Covid perché i segnali del salto di scala erano chiari già dal 2019, con 39 provvedimenti assunti nel corso dell'anno.


E non è - dice l'Ance - un impazzimento che riguarda soltanto la produzione di norme, ma anche quella di produzione di strutture amministrative con quella che l'associazione chiama «Idra a sette teste» contando le strutture (dipartimenti, cabine di regia, società) vecchie e nuove che hanno assunto un ruolo di primo piano nell'obiettivo di progettare, finanziare, programmare, sbloccare, commissariare opere pubbliche.

Un far west che, lungi dall'accelerare, rallenta ulteriormente la macchina. E alle sette strutture che sono illustrate nel grafico qui a fianco si promette già di affiancarne altre due, seguendo le previsioni del piano Colao e la task force tecnica annunciata dal premier Giuseppe Conte per mettere a punto il Piano collegato al Recovery Fund.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La governance sugli investimenti pubblici


L'Idra a 7 (8 e 9)* teste della governance sugli investimenti in Italia



(*) La numero 8 prevista dal Piano Colao e la numero 9 annunciata da Conte in vista della task force per il Recovery Fund. Fonte: Ance



Gabriele Buia.
 Il presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) attacca a testa bassa sulla moltiplicazione delle norme in materia di appalti nell'evento online di oggi «Le mille e una notte».




**IMPRESSE SOTTO TIRO
 LE COSTRUZIONI**

Instabilità normativa, over regulation, e incompletezza della legislazione. Un quadro che fa danni pesanti nel settore degli appalti di opere pubbliche

29

NUMERO MEDIO ANNUO DI PROVVEDIMENTI

Quelli in materia opere pubbliche adottati nel periodo 2010-2019, rispetto agli 8 negli anni 1994-1999 e ai 14 nel 2000-2009



IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI

Il Dl semplificazioni riparte in salita, a giugno bandi a -30%

Cresme: anche nel semestre si registra una flessione del 17% rispetto al 2019

ROMA

Giugno sarà l'ultimo mese in cui sarà possibile capire quale sia l'andamento del mercato degli appalti di lavori pubblici in base ai bandi di gara: indicatore parziale ma comunque utile a capire se non cosa e quanto si realizza, almeno che cosa e quanto si mette in moto con un bando di gara. Da luglio, con il decreto semplificazioni che lascia mano libera ad affidamenti diretti e procedure negoziate senza bandi di gara sotto la soglia Ue di 5,3 milioni di euro e un largo spettro di possibilità di affidamenti senza gara anche sopra soglia, l'indicatore di mercato non ci sarà più. Anche per questo il dato dell'Osservatorio Cresme-Sole 24 Ore sui bandi di gara di giugno ha un particolare valore: dice esattamente da dove parte il nuovo regime sugli appalti dettato dal decreto semplificazioni. E i dati confermano in pieno che è una partenza in salita.

Nel mese di giugno sono stati messi in gara lavori per 3.079 milioni di euro contro i 4.413 del mese di giugno 2019: il calo è del 30,2%. Se si prende tutto il semestre le cose vanno un po' meno peggio, ma il senso non cambia. Nel primo semestre 2020 sono stati banditi lavori per 13.687 milioni contro i 16.605 dello stesso periodo del 2019. La contrazione è del 17,6%.

L'analisi del Cresme evidenzia le criticità anche in chiave territoriale e settoriale. Sul piano geografico,

l'impatto negativo riguarda il Nord Est che ha perso il 74% a giugno e il 38% nel primo semestre.

Interessante anche la fotografia dei committenti. Forse anche per effetto dell'emergenza Covid c'è una crescita degli enti dell'amministrazione centrale (+156% a giugno e +53,3% nel semestre), ma anche dei comuni (+6,2% a giugno ma resta negativo a -9,3% il semestre) e delle province (+262% a giugno e +34,3% nel semestre). Le perdite più serie sono quelle dei gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici nazionali (-39,7% a giugno e -9,7% nel semestre) ma c'è una significativa

Rete professioni tecniche in audizione: modificare il codice, semplificare l'intero processo di esecuzione di un'opera

ripresa per Ferrovie e Anas. Le Fs crescono del 20,8% a giugno, ma il dato del semestre resta negativo (-38,8%), mentre la società delle strade totalizza un +43% a giugno e resta a -12,4% nel semestre. La sanità pubblica è tornata a pubblicare bandi nonostante il Covid (+265,9%) mentre resta negativo il dato del semestre (-41,8%). In questo caso, però, proprio l'emergenza può aver alterato il dato visto il largo e legittimo uso fatto di procedure eccezionali.

Intanto ieri è iniziato il giro delle audizioni sul decreto legge semplificazioni alle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato. Fra gli altri intervenuti ci sono i professionisti della progetta-

zione e delle attività tecniche. Per Rete delle professioni tecniche (Rpt) è intervenuto Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti, che ha proposto «un pacchetto di emendamenti al codice dei contratti per semplificare non solo l'appalto, ma l'intero processo di esecuzione di un'opera pubblica, dalla programmazione al collaudo dei lavori». In particolare, «per la semplificazione del processo di approvazione dei progetti, abbiamo proposto una modifica all'art.26 al fine di estendere le competenze del RUP per la verifica dei progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria e all'art.102 affinché il collaudo possa essere semplicemente sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dallo stesso direttore dei lavori, in modo che le opere pubbliche possano essere di fatto collaudate e rese agibili immediatamente dopo la fine dei lavori». I professionisti chiedono anche «un fondo di rotazione per finanziare gli affidamenti ai liberi professionisti».

Per gli artigiani della Cna il decreto costituisce «un primo passo» ma è necessario fare di più. «È fondamentale - ha detto il segretario generale Silvestrini - cambiare il paradigma affermando tre principi: l'autocertificazione come strumento di accelerazione delle pratiche amministrative; i controlli allo Stato e l'iniziativa economica all'impresa, attraverso il riconoscimento in via generale dell'addebito dell'onere della prova a carico dell'amministrazione; norme chiare e caratterizzate da un'attuazione semplice».

—G.Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'andamento

Importo dei bandi di gara pubblicati per aree geografiche. *Importi in euro*

	GENNAIO-GIUGNO 2019 (a)	GENNAIO-GIUGNO 2020 (b)	VAR. %	GIUGNO 2019 (a)	GIUGNO 2020 (a)	VAR. %
Nord Ovest	4.376.011.938	4.357.727.506	-0,4	773.496.393	833.373.964	7,7
Nord Est	3.810.700.626	2.363.164.703	-38,0	1.958.290.600	509.764.970	-74,0
Centro	2.148.186.686	2.298.399.653	7,0	562.756.818	576.168.956	2,4
Sud	2.401.891.207	2.515.807.077	4,7	536.738.499	609.415.195	13,5
Isole	999.978.312	1.522.259.340	52,2	214.868.910	412.699.942	92,1
Non ripartibile	2.868.824.046	630.608.491	-78,0	367.355.659	138.070.526	-62,4
TOTALE	16.605.592.815	13.687.966.770	-17,6	4.413.506.877	3.079.493.553	-30,2

Nota: Dati al netto delle concessioni di servizi per il servizio di distribuzione del gas e senza l'importo dei servizi delle altre concessioni di servizi, che prevedono anche lavori, di importo superiore a 50 milioni di euro. (a): marzo 2019 - inclusi, tra gli altri, 3 lotti TELT dell'ammontare di 2,3 miliardi per la costruzione del tunnel di base della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario Lione-Torino a partire dagli attacchi lato Francia - Cantieri operativi 5, 6/7 e 8; (b): marzo 2020 - Incluso il bando per l'affidamento a Contraente Generale dei lavori di realizzazione delle Tratte B2 (riqualificazione della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla Tangenziale Est di Milano A51). Fonte: CRESME Europa Servizi



Bonus 110% Per gli interventi sul fotovoltaico un massimale autonomo

De Stefani e Gavelli
Servizio a pag. 26

Edilizia Superbonus, massimale autonomo per il fotovoltaico

L'installazione di un impianto
fotovoltaico acquista una
nuova spinta con l'entrata in
vigore del superbonus
previsto dal decreto Rilancio.

De Stefani e Gavelli — a pag. 26



Superbonus, massimale autonomo per gli interventi sul fotovoltaico

EDILIZIA

Il limite di spesa è di 2.400 euro per ogni kW di potenza con un tetto di 48mila euro

Per i sistemi di accumulo integrati il limite è di mille euro per ogni kWh

**Luca De Stefani
Giorgio Gavelli**

L'installazione di un impianto fotovoltaico acquista una nuova spinta con l'entrata in vigore del superbonus previsto dal decreto Rilancio, e guadagna anche un nuovo massimale di spesa, che dovrebbe essere autonomo rispetto a quello dei tradizionali lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir, anche se influenzato dalla contemporanea presenza di questi interventi. Ma andiamo con ordine.

Prima del Dl 34/20, le spese sostenute (anche in assenza di opere edilizie propriamente dette) per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia erano "semplicemente" uno degli interventi di cui all'articolo 16-bis Tuir (in particolare, previsto dalla lettera h del comma 1 di tale disposizione) e, in quanto tale, la detrazione è sottoposta (fino al prossimo 31 dicembre) al limite complessivo di 96mila euro per unità immobiliare. In tale ammontare - che determina un risparmio fiscale del 50% in dieci anni - rientrano anche le spese per l'installazione di sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti stessi.

Va anche ricordato che l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali è uno degli interventi che dà diritto (sempre entro fine anno) all'ecobonus del 65%, con detrazione

massima di 60mila euro da ripartire in cinque anni (articolo 1, comma 346, legge 296/06).

Queste agevolazioni restano in vigore (e anzi, con l'articolo 121 guadagnano le opzioni della cessione del credito e dello "sconto in fattura"), ma l'installazione dell'impianto, ove "pagata" dal 1° luglio scorso ed entro il 31 dicembre 2021, può portare a risparmi maggiori. Infatti, presumibilmente proprio per la frequenza con cui questo intervento viene affiancato ad altri con lo scopo di conseguire un risparmio energetico complessivo, il Dl 34/20 ne ha fatto uno dei principali interventi "trainati", prevedendo - al comma 5 dell'articolo 119 - una detrazione del 110% in cinque anni per le spese sostenute (anche nelle parti comuni) per l'installazione di questi impianti, purché congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 (finalizzati all'efficienza energetica) o al comma 4 (finalizzati alla riduzione del rischio sismico).

Ciò con l'obiettivo, dichiarato al comma 3, di consentire al contribuente, attraverso la realizzazione congiunta di più interventi, di raggiungere la condizione richiesta per la super-detrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio (anche condominiale) o delle unità immobiliari plurifamiliari autonome.

Tuttavia, diversamente dagli altri lavori "trainati" volti al risparmio energetico (che mantengono i loro "tradizionali" limiti di spesa, seppure la detrazione passa al 110% in cinque anni), il legislatore ha previsto un nuovo limite di spesa per l'installazione degli impianti fotovoltaici, precisamente 48mila euro, nel limite di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto per singola unità immobiliare. Si tratta, quindi, di un limite autonomo rispetto a quello "tradizionale" dei 96mila euro per unità immobiliare, che rimane intatto nel caso in cui, oltre all'intervento trai-

nante e all'impianto fotovoltaico, si decida di realizzare uno o più degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir. In tale ultimo caso, tuttavia, va ricordato che lo stesso comma 5 dell'articolo 119 prevede che il limite di spesa per l'impianto fotovoltaico è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale, laddove l'installazione rientri nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica, o di nuova costruzione, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 1 del Dpr 380/11 (Testo unico dell'edilizia).

La super detrazione è riconosciuta, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo, anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di mille euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

Va ricordato che costituisce condizione essenziale per fruire del beneficio maggiorato sugli impianti fotovoltaici la cessione in favore del Gse dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo nell'ambito delle comunità energetiche.

Con l'occasione, il legislatore (commi 16-bis e ter) ha previsto:

- che non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale l'esercizio di impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del Dl 162/19;
- che in caso di installazione, da parte di tali soggetti, di impianti fino a 200 kW, il superbonus del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre per l'eccedenza spetta la detrazione ordinaria prevista dall'articolo 16-bis del Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo di 96mila euro riferito all'intero impianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

